

Codice A1604B

D.D. 22 giugno 2021, n. 401

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due sorgenti potabili - denominate Montiglio 1 e Montiglio 2 (codice identificativo TO-S-00716) - ubicate nel Comune di Strambinello (TO), gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.) e a servizio della rete acquedottistica del Comune di Quagliuzzo (TO).



ATTO DD 401/A1604B/2021

DEL 22/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di due sorgenti potabili - denominate Montiglio 1 e Montiglio 2 (codice identificativo TO-S-00716) - ubicate nel Comune di Strambinello (TO), gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.) e a servizio della rete acquedottistica del Comune di Quagliuzzo (TO).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’Ambito e proprietario delle opere di presa nonché committente dello studio per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 23 marzo 2021 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 66 del 23 marzo 2021 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. delle due sorgenti potabili denominate *Montiglio 1* e *Montiglio 2* (codice identificativo TO-S-00716), ubicate ad una quota di 420 metri s.l.m. nella particella catastale n. 96 del foglio di mappa n. 4, censito al N.C.T. del Comune di Strambinello (TO). Tali sorgenti, pur essendo localizzate nel Comune di Strambinello, alimentano la rete acquedottistica del Comune di Quagliuzzo (TO) e le loro aree di salvaguardia risultano attualmente perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa*.

Precedentemente, l’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, con nota in data 8 ottobre 2020, ha trasmesso ai Comuni di Strambinello (TO) e di Vistrorio (TO) - interessati dall’area di salvaguardia - all’Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell’area di salvaguardia delle due sorgenti potabili di cui sopra al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall’Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

I Comuni di Strambinello (TO) e di Vistrorio (TO) e l'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione trasmessagli, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 7 dicembre 2020, ha richiesto alla S.M.A.T. S.p.A. di fornire dei chiarimenti e/o approfondimenti, in particolare in merito alla scelta di stimare il grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante le sorgenti come alto anziché elevato, dal momento che non sono disponibili dati per la valutazione del tempo di dimezzamento o della velocità di flusso. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha inoltre evidenziato che, considerato che la modalità adottata per la valutazione del grado di vulnerabilità utilizza un metodo non previsto dal regolamento regionale 15/R/2006, le zone di rispetto e i relativi centri di pericolo dovrebbero essere rivisti attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente.

La S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 9 marzo 2021, ha evidenziato che per determinare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante le sorgenti, pur in mancanza di dati di portata monitorati su un periodo significativo, è stato utilizzato il metodo base GNDCI-CNR che, sulla base dei dati utilizzati, ha dato risultati ritenuti affidabili in considerazione delle condizioni idrogeologiche locali. Tale metodologia non richiede alcun parametro d'ingresso di tipo numerico poiché viene fornito un protocollo dove è riportato un buon numero di situazioni collegate ai complessi idrogeologici tipici presenti nell'ambito del territorio italiano. Secondo tale metodo, si identifica la situazione idrogeologica d'interesse tra quelle elencate, ognuna accoppiata con la relativa valutazione del grado di vulnerabilità intrinseca: in particolare, nel caso in esame, è stato assegnato un grado alto, corrispondente alla classe *falda idrica in materiali morenici e alluvionali* del metodo stesso. Tuttavia, il limite superiore della zona di rispetto ristretta proposta corrisponde alla cresta spartiacque del bacino imbrifero; tale scelta è stata effettuata valutando la conformazione del bacino imbrifero delle captazioni, ovvero considerando la presenza di spartiacque geomorfologici e idrologici. Di fatto, quindi, il limite superiore della zona di rispetto corrisponde già alla massima estensione possibile, in accordo a quanto richiesto dalla norma per la classe di vulnerabilità elevata. La variazione del grado di vulnerabilità intrinseca comporta anche una variazione nel posizionamento dei limiti laterali della zona di rispetto, in quanto inizialmente valutati con un'apertura laterale di 30° mentre sono stati aggiornati considerando un'apertura laterale di 45°, angolazione prevista nel caso di vulnerabilità intrinseca elevata. Per quanto riguarda, invece, i centri di pericolo, in relazione alla modifica del dimensionamento dell'area, rimangono gli stessi già individuati in precedenza.

Le due sorgenti sono ubicate nell'area collinare sovrastante l'abitato di Strambinello in corrispondenza di un versante più o meno ripido e sono alloggiate all'interno dello stesso locale tecnico, in cui è presente anche la vasca di accumulo nella quale si riversano le acque captate da entrambe prima di essere messe in rete (dopo opportuna clorazione). L'accesso alle sorgenti avviene tramite un primo cunicolo che, dal locale tecnico, si inoltra verso Nord all'interno della collina e al fondo del quale si localizza, sul lato Est, la sorgente *Montiglio 2*; la sorgente *Montiglio 1*, invece, è collocata al termine di un secondo corridoio che si diparte dal fondo del primo e che si dirige verso Ovest per circa 10 metri, rimanendo sotto la strada bianca di accesso alle captazioni ad una profondità di circa 3 metri dal piano di calpestio. Il bottino è recintato. Nello specifico, le due sorgenti si localizzano in corrispondenza di una variazione di pendenza tra l'area a monte, maggiormente acclive, e quella a valle. Nell'immediato intorno del bottino il contesto è occupato da boschi, quasi privo di antropizzazione. Dalla consultazione della Carta di sintesi del dissesto

idrogeologico del P.R.G.C. vigente e della cartografia del Piano di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) si osserva l'assenza di centri di dissesti attivi o quiescenti in prossimità delle captazioni e nell'area di salvaguardia come nel seguito definita.

Dal punto di vista geomorfologico, le sorgenti si impostano nell'ambito dei depositi morenici; per la tipologia di materiale presente, la circolazione dell'acqua infiltrata avviene prevalentemente per porosità primaria all'interno dei depositi detritici, caratterizzati, nella fattispecie, da ciottoli e blocchi anche di grandi dimensioni, con un grado di vulnerabilità da medio ad alto: potrebbe esistere una sorta di piezometria all'interno di questi depositi, difficile da definire tuttavia per la mancanza di dati specifici in merito e per la variazione locale delle granulometrie (e di eventuale contenuto in materiale fine) che condiziona il deflusso gravitativo dell'acqua. Per le caratteristiche dei depositi, provvisti di copertura prevalentemente arborea, si può ipotizzare una debole influenza degli apporti meteorici alla falda presente all'interno.

Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata, pari a circa 1 l/s da ciascuna emergenza.

La proposta di definizione presentata è stata determinata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha valutato una vulnerabilità intrinseca specifica elevata dell'acquifero alimentante le sorgenti ed effettuando una valutazione della conformazione del territorio in cui sono situate le stesse al fine di stimare l'estensione del bacino idrogeologico alimentante. Per la posizione delle sorgenti e per la dimensione del bacino di alimentazione, non si è ritenuto necessario operare la suddivisione in zona di rispetto ristretta e in zona di rispetto allargata, dal momento che l'estensione della zona di rispetto ristretta corrisponde al bacino di alimentazione e l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa, per una superficie di 3.000 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta e un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti, per una superficie complessiva di 52.846,30 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- *“Tavola: 2 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Strambinello (TO) - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale - Scala 1:1000”;*
 - *“APPENDICE A – Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia”;*
- agli atti con la documentazione trasmessa.

Per quanto concerne i centri di pericolo, la maggior parte dell'area di salvaguardia individuata è costituita da boschi e quindi non esposta a rischi; in prossimità delle captazioni è presente solamente una pista forestale di servizio. Solo in corrispondenza della parte alta della collina, al limite della perimetrazione proposta, sono presenti edifici ad uso residenziale e orti domestici, con alcuni prati e occasionali frutteti e vigneti, che non si ritiene costituiscano rischio per le captazioni: si tratta di abitazioni raggiungibili solamente tramite una pista forestale, con traffico limitato alle sole persone che necessitano di raggiungere le strutture presenti e per la loro posizione, isolata dalle principali vie di comunicazione della zona, si ritiene probabile che siano dotate di sistemi di raccolta locali (fosse imhoff e/o dispersioni) e non si può escludere la presenza di serbatoi per riscaldamento. Inoltre, entro l'area di salvaguardia individuata non sono presenti attività agricole intensive e di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito

dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

L'area di salvaguardia proposta ricade interamente in zone boscate nelle quali non è presente alcun tipo di attività agricola intensiva, né di allevamento e/o pascolo; in assenza di tali attività non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, pur non evidenziando particolari criticità, con nota in data 7 dicembre 2020, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- la zona di tutela assoluta deve essere adibita esclusivamente alle opere di presa ed alle infrastrutture di servizio collegate e, pertanto, deve essere adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di preservarne l'integrità e l'efficienza delle captazioni; l'accesso in tale zona deve essere consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo;
- in relazione agli edifici privi di allaccio alla rete fognaria pubblica presenti in corrispondenza della parte alta della collina, al limite della perimetrazione proposta, è necessario che vengano individuate le idonee misure di messa in sicurezza dei sistemi esistenti di smaltimento dei reflui, in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami; nel caso di ristrutturazioni potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari; sempre in relazione agli stessi edifici deve inoltre essere verificata anche l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose, quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi;
- deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità comunale che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- in relazione alla destinazione d'uso agricolo delle aree e quindi al possibile utilizzo delle stesse per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 vieta specificamente la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette, all'interno della quale è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo

d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;

- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici dei comuni interessati, che dovranno emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa; nel caso specifico, dal momento che la zona di rispetto coinvolge anche il territorio del Comune di Vistrorio, anche quest'ultimo dovrà provvedere alle misure di tutela che si renderanno necessarie.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14, in data 8 aprile 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le due sorgenti potabili - denominate *Montiglio 1* e *Montiglio 2* (codice identificativo TO-S-00716) - ubicate nel Comune di Strambinello (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ARPA competente, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona deve essere consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione dell'edificio di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità che attraversano l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono in corrispondenza della parte alta della collina, al limite della perimetrazione proposta, al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile dei fabbricati privi di allaccio alla rete fognaria pubblica e agli eventuali stoccaggi contenenti

sostanze pericolose; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; nella zona di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;

- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia individuata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 8 ottobre 2020, con la quale è stata trasmessa ai Comuni di Strambinello (TO) e di Vistrorio (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle due sorgenti potabili denominate *Montiglio 1* e *Montiglio 2* (codice identificativo TO-S-00716), ubicate nello stesso Comune di Strambinello e gestite dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 7 dicembre 2020 - prot. n. 100900;

vista la nota della S.M.A.T. S.p.A., in data 9 marzo 2021, con la quale è stata integrata la documentazione in precedenza trasmessa, facendo pervenire quanto richiesto nel parere dell'ARPA di cui sopra;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 66, in data 23 marzo 2021, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 23 marzo 2021 - prot. n. 0001036, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;

- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

- a. L'area di salvaguardia delle due sorgenti potabili - denominate *Montiglio 1* e *Montiglio 2* (codice identificativo TO-S-00716) - ubicate nel Comune di Strambinello (TO), gestite dalla S.M.A.T. S.p.A. e a servizio della rete acquedottistica del Comune di Quagliuzzo (TO), è definita come risulta nei seguenti elaborati:
- *"Tavola: 2 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Strambinello (TO) - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale - Scala 1:1000"*;
 - *"APPENDICE A – Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia"*;
- allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto ristretta. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*.
- c. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Quagliuzzo (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione dell'edificio di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Quagliuzzo (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.


e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e ai Comuni di Strambinello e di Vistrorio, affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalle captazioni e dei sentieri e delle piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria che attraversano l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono in corrispondenza della parte alta della collina, al limite della perimetrazione proposta al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli edifici privi di allaccio alla rete fognaria pubblica e agli ipotizzabili stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto concerne i serbatoi esistenti, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; nel caso di ristrutturazioni di tali fabbricati, l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006 dispone che potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



LEGENDA

● Montiglio 1
 Sorgente

➔ Direzione di deflusso idrico sotterraneo

Zona di tutela assoluta

Zona di rispetto

Foglio catastale n. 12 (Vistrorio)
 Foglio castatale n. 4 (Strambinello)



0 10 20 30m

Scala 1:1000

	ZTA [mq]	ZR [mq]
Montiglio 1/2	3000	52846,30

APPENDICE A

Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia

NOTA

Nell'indicazione delle particelle appartenenti alle aree di salvaguardia si sono considerate tutte le particelle, ossia anche quelle già comprese in un'area di salvaguardia più interna, ad eccezione di quelle comprese totalmente nell'area più interna.

Relativamente alla particelle catastali posizionate in corrispondenza della delimitazione esterna dell'area di rispetto allargata sono state considerate come segue:

- Sono considerate interamente all'interno della zona di rispetto se ricadono per più del 90% nell'area di salvaguardia;
- Sono escluse se l'area di salvaguardia ne occupa meno del 15%;
- Sono considerate come parziali se l'area di salvaguardia le occupa per circa la metà dell'estensione.

Qualora le zone di rispetto ristretta e allargata coincidano, viene riportata un'unica tabella in comune per entrambe le aree di rispetto. Si riporta una tabella unica anche per sorgenti con una o più zone di tutela in comune (non separabili in sottoaree).

MONTIGLIO 1/2

Zona di tutela assoluta			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
4	61	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	62	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	63	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	65	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	66	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	94	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	95	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	96	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Totale
4	364	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale

Zona di rispetto			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
4	42	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	45	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	46	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	48	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	55	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	56	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	57	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Totale
4	58	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Totale
4	59	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	60	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Totale
4	61	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Totale
4	62	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Totale
4	63	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Totale
4	65	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Totale
4	66	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	67	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Totale
4	68	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Totale
4	69	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Totale
4	70	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	73	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	74	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	75	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	78	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale

Zona di rispetto			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
4	94	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	95	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	96	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Totale
4	291	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	336	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
4	364	Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc. - Art. 24 N.t.A.	Parziale
12	243	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	245	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	247	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	248	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	253	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	254	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	255	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	282	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	286	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	287	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	288	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	289	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	290	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	291	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	292	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	293	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	294	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	296	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	297	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	300	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	301	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	303	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	304	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	305	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	306	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	307	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	308	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	309	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	310	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	312	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	314	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	315	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	316	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	317	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	323	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	342	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	348	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	349	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	350	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale

Zona di rispetto			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
12	351	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	352	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	353	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	354	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	355	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	356	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	357	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	358	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	359	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	360	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	361	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	362	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	363	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	364	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	365	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	366	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	367	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	369	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	370	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	371	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	372	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	373	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	374	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	375	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	376	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	377	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	378	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	385	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	386	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	387	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	388	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	389	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	390	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	394	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	395	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	396	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	397	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	412	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	414	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	415	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	419	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Parziale
12	427	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	428	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	429	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	432	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale

Zona di rispetto			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
12	433	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	434	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	435	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	444	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale
12	445	Aree boscate vincolate ex D.lgs. 42/04 art. 142 ccomma 1 lett. G	Totale